



ORIGINALE

COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile: LAURA MAZZUCHELLI

DETERMINAZIONE N. 537 DEL 17-09-2018

OGGETTO: ASSUNZIONE DI N. 1 COMMESO DI FARMACIA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31.07.2017, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21.12.2017, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21.12.2017, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2018, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed il Piano degli obiettivi e delle performance 2018-2020 e ss.mm.ii.;

Dato atto che nella Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 22.01.2018, è prevista l'assunzione di n. 1 Commesso di Farmacia Cat. B1, mediante l'avvio della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e, subordinatamente, in caso di esito negativo della mobilità obbligatoria, l'avvio della mobilità volontaria prevista dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm.ii., in caso di ulteriore esito negativo attraverso l'avviamento degli iscritti alle liste di collocamento;

Dato atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ✓ con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 04.06.2018 ha aggiornato la dotazione organica dell'Ente;
- ✓ ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ✓ ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 (art. 1 comma 557-quater della L.296/2006);
- ✓ ha rispettato i vincoli per il pareggio di bilancio per l'anno 2017, come rilevato dal rendiconto approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 20.04.2018;

- ✓ con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2018 ha approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed il Piano degli obiettivi e delle performance 2018-2020;
- ✓ ha rispettato i termini previsti dall'articolo 9, c. 1-quinquies, D.L. 113/2016;
- ✓ non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- ✓ è in regola con gli obblighi di assunzione di personale appartenente alle categorie protette ai sensi della L. 68/1999;
- ✓ ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti vantati dai privati;
- ✓ con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 30.01.2017, ha approvato il piano per le azioni positive triennio 2017/2019;

Visto l'art. 30, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo che recita: *"Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità"*;

l'art.30, comma 2 bis, del sopraccitato decreto legislativo che recita: *"Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria"*;

Dato atto che è stata inoltrata apposita richiesta agli organi competenti in data 9 luglio 2018 prot. n. 0017213 per le procedure di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs 165/2001 e che con nota prot. n. 0017337 del 10.07.2018 è stata comunicata da PoliS-Lombardia l'assenza di personale in disponibilità da assegnare;

Preso atto che con propria determinazione n. 412 del 16.07.2018 si provvedeva ad emanare il bando di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno presso l'Area Finanziaria di "Commesso di Farmacia", Categoria Giuridica B1 (ex IV[^] q.f.);

Dato atto altresì dell'esito infruttuoso della procedura di mobilità volontaria ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 per la mancata presentazione di domande, giusta determinazione n. 494 del 27.08.2018;

Richiamati:

- ✓ l'art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 a mente del quale le pubbliche amministrazioni, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di

lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35;

- ✓ l'art. 35 del medesimo decreto, che stabilisce al primo comma che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
 - a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
 - b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;

Visto l'art. 16 della Legge n. 56/1987, a tenore del quale i comuni effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei profili per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo sulla base di selezioni effettuati tra gli iscritti nelle liste di collocamento;

Visto l'art. 1, comma 2, DPR 442/2000, a tenore del quale le modalità di attuazione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni sono definiti con provvedimenti regionali;

Vista la Legge Regionale n. 22/2006, la quale, all'art. 5, dispone che le pubbliche amministrazioni formulano richiesta di avviamento a selezione per le qualifiche di cui all'art. 16 della l. 56/1987 sopra richiamata;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale Lombardia n. 004890 del 15.06.2007;

Visti:

- ✓ l'art. 36 comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale *“i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.”*;
- ✓ l'art. 24 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, rubricato **“DIRITTI DI PRECEDENZA”**, che al comma primo stabilisce che: *“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”*;
- ✓ l'art. 8, comma 5 del D.P.C.M. 27/12/1988 secondo cui: *“Fermo restando l'ordine di avviamento, si può prescindere dall'effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore che abbia già svolto le mansioni di una determinata qualifica, categoria o profilo professionale, ovvero che sia stato ritenuto a ciò idoneo in precedente prova selettiva, nella stessa o in altra amministrazione o ente salvo che il precedente rapporto di lavoro sia cessato prima della scadenza prevista ovvero sia terminato con un giudizio negativo motivato”*;

Preso atto che la Sig.ra Grazioli Bruna, con nota prot. n. 0020847 del 28.08.2018 ha esercitato il diritto di precedenza ai sensi della normativa applicabile;

Vista la determinazione n. 502 del 28.08.2018 con la quale si approvava lo schema di avviso di selezione pubblica tramite le liste del competente Centro per l'Impiego per l'assunzione di n. 1 Commesso di Farmacia, categoria B1, con contratto a tempo pieno ed indeterminato;

Dato atto che con nota prot. n. 0020998 del 30.08.2018 trasmessa al Centro per l'Impiego veniva evidenziato che il Comune di Iseo intende applicare il combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2 terzo periodo del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 24, comma 1 D.Lgs. 81/2015 in materia di diritto di precedenza del

lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;

Vista la nota del Centro per l'Impiego prot. n. 821337 del 13.09.2018 di trasmissione dell'elenco dei candidati da avviarsi a selezione, tra i quali è presente la Sig.ra Grazioli Bruna per la quale si dà espressamente atto, ai fini della valutazione dell'applicazione delle norme sul diritto di precedenza, che la stessa è stata già occupata presso lo stesso Ente richiedente con un contratto a tempo determinato per lo stesso profilo professionale;

Vista la determinazione n. 277 del 23.06.2015 con la quale si approvava il verbale delle operazioni relative alla prova selettiva pubblica per l'accertamento della idoneità dei lavoratori avviati a selezione ai sensi dell'art. 16 L. 56/1987, da cui si evince che la candidata Sig.ra Grazioli Bruna in data 16.06.2015 ha superato la prova pratica prevista risultando idonea all'espletamento delle mansioni di Commesso di Farmacia;

Ritenuto di dover applicare la normativa sul diritto di precedenza testé richiamata procedendo all'assunzione della Sig.ra Grazioli Bruna, nonché di dover prescindere dalla sottoposizione della stessa alla prova pratica, in considerazione del fatto che la stessa è già stata superata positivamente in data 16.06.2015;

Dato atto che, pertanto, sussistono le condizioni per l'assunzione in oggetto;

Precisato che l'assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- la legge n. 244/2007 (*Legge finanziaria 2008*);
- il D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008;
- lo statuto comunale;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di assumere con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per le motivazioni riportate in premessa, la Sig.ra Grazioli Bruna, nata a Iseo il 07.10.1963, in qualità di Commesso di Farmacia cat. B1 da assegnarsi all'Area Finanziaria – Settore Farmacia;
3. Di dare atto che l'assunzione avviene applicando la normativa sull'esercizio del diritto di precedenza di cui all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 24 del D.Lgs 81/2015;
4. Di dare altresì atto che la Sig.ra Grazioli Bruna, presente nell'elenco degli avviati a selezione di cui alla nota prot. n. 821337 del 13.09.2018 del Centro per l'Impiego, non verrà sottoposta alla prova pratica in applicazione del disposto di cui all'art. 8 comma 5 del D.P.C.M 27/12/1988, in quanto la

stessa ha già superato positivamente tale prova in data 16.06.2015;

5. Di stabilire che il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto individuale, dando mandato al Segretario Generale per la sottoscrizione del medesimo, fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti per l'assunzione presso la pubblica amministrazione e che il CCNL di riferimento è quello del Comparto "Funzioni Locali";
6. Di determinare la data di assunzione con apposito atto successivo;
7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Centro per l'Impiego di Iseo;
8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
11. Di dare atto che la presente determinazione è compatibile con quanto disposto dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
12. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
13. Di comunicare la presente, per conoscenza, alla Giunta Comunale.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
LAURA MAZZUCHELLI

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione.

Data 17-09-2018

IL RESPONSABILE dell'AREA
LAURA MAZZUCHELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Sito Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.

Addì, 24-09-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARINA MARINATO